



**CAPITOLATO D'APPALTO  
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI**

**ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD o DPO) a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito Arpa Piemonte), come meglio specificato al successivo art. 3.

Valore dell'appalto:

Importo complessivo a base di gara 12 mesi	Opzione di rinnovo 12 mesi	Eventuale proroga tecnica 6 mesi	Valore complessivo o.f.e.
€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00

Gli oneri per rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono valutati pari a zero

**ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori 12 mesi il contratto alla scadenza, alle medesime condizioni allora vigenti, previa comunicazione scritta di esercizio dell'opzione da inviarsi al Fornitore entro la data di scadenza medesima del contratto originario.

L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art.106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore entro la data di scadenza del contratto in essere.

**ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il RPD svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenzia e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e, per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

In ottemperanza all'art. 39, comma 1, del succitato Regolamento UE 2016/679, il Responsabile DPO è incaricato di minima dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativi alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) cooperare con l'autorità di controllo;
- d) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Reg. UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) predisporre, gestire e aggiornare in collaborazione con le Strutture dell'Agenzia, il Registro dei trattamenti e ogni ulteriore documento necessario ad adempiere alla normativa in materia di tutela della privacy;
- f) fornire supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento;
- g) fornire supporto alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilanza sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- h) svolgere attività di indirizzo, consulenza e formazione al personale dell'Agenzia ed in particolare al titolare e ai responsabili di trattamenti dati nominati ai sensi dell'attuale Codice della Privacy;
- i) svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa al tempo vigente.

Oltre ai precedenti, il Responsabile DPO svolge tutte le ulteriori attività utili e necessarie al conseguimento efficace ed ottimale dei compiti propri dell'incarico.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento degli stessi, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

L'incaricato dovrà rapportarsi con il Direttore Generale di Arpa Piemonte e svolgere la propria attività in coordinamento con l'Ufficio Affari Generali e Legali ed i responsabili trattamento dati dell'Agenzia, al fine di assolvere a tutti gli adempimenti imposti dalla vigente regolamentazione di cui al Regolamento UE 2016/679.

Alla fine di ogni semestre l'incaricato dovrà trasmettere al Direttore Generale un'apposita relazione di rendicontazione delle attività svolte e programmate.

L'incaricato dovrà comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi dopo l'instaurazione del contratto di lavoro.

L'attività del RPD richiede la presenza presso la sede centrale e/o le sedi decentrate di Arpa Piemonte per un massimo di venti giornate lavorative l'anno da calendarizzare con l'Agenzia, oltre al supporto consulenziale da fornirsi anche da remoto con riscontri in tempi brevi e predeterminati ai richiedenti/interessati per il tramite dell'Ufficio Affari Generali e Legali.

Infine, nel caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di controllo/Garante, l'incaricato dovrà assicurare la propria presenza presso la sede aziendale in concomitanza con l'inizio dell'attività ispettiva medesima.

#### **ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il RPD dovrà eseguire le attività oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti e conformemente alle condizioni, modalità e termini indicati nel presente capitolato. Dovrà altresì essere rispettato quanto sarà concordato con il Responsabile del Procedimento in corso di appalto in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 5 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi ricompresi nel prezzo del servizio, tutti gli oneri (incluse spese di viaggio ed accessorie) ed i rischi afferenti alle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a:

- approntare e utilizzare gli strumenti ed i metodi atti a garantire un elevato livello di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
- mantenere indenne Arpa Piemonte dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche nell'esecuzione del contratto;
- assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nonché del Codice di comportamento di Arpa Piemonte pubblicato al link <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

#### **ART. 6 OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Arpa Piemonte si impegna a:

- pubblicare i dati di contatto del RPD sul sito internet istituzionale e comunicare i medesimi al Garante per la Protezione dei Dati personali ai sensi dell'art. 37 par. 7 del Regolamento Europeo 2016/679;
- collaborare con l'Appaltatore in modo da consentirgli la conoscenza della realtà organizzativa dell'Agenzia e l'efficace ed efficiente svolgimento del proprio ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, par. 6 del Regolamento succitato.

## **ART. 7 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Per le prestazioni di cui al presente servizio viene corrisposto il corrispettivo complessivo annuale offerto dall'Appaltatore oltre oneri fiscali nelle forme di legge, da erogarsi in due rate semestrali, ciascuna pari al 50% del totale.

Tutte le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, via Pio VII n. 9 – 10135 Torino.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K;
- 2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Ufficio Acquisti Beni e Servizi.

Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'ARPA trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previo accertamento della della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

## **ART. 8 REFERENTE DEL TITOLARE**

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio sia una persona giuridica o un soggetto cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, dovrà essere indicato in fase di proposta il soggetto referente per Arpa Piemonte.

In corso di esecuzione del contratto, qualsiasi variazione riguardante il soggetto designato, dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante che ne verificherà l'equivalenza.

## **ART. 9 PENALI**

In caso di violazione delle obbligazioni contrattuali, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno del contratto, l'Agenzia provvederà alla contestazione via Pec e l'Affidatario del servizio sarà tenuto a fornire le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la stessa sia giunta oltre al termine indicato, si applicheranno, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le sottoindicate penali detraendo dal corrispettivo dovuto dall'Agenzia gli importi previsti ai punti successivi:

- a. in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel contratto: Euro 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, di ritardo;
- b. per mancato rispetto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni aderenti: da Euro 50,00 a Euro 200,00 per ogni infrazione;
- c. per mancata effettuazione di attività imposte dal ruolo e/o pattiziamente previste: da Euro 50,00 a Euro 300,00 per ogni infrazione in base alla gravità e frequenza dei disservizi, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d. per non conforme o ritardata effettuazione di attività di attività imposte dal ruolo e/o pattiziamente previste: da Euro 50,00 a Euro 300,00 per ogni infrazione in base alla gravità e frequenza dei disservizi, fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza o specificità del servizio);
- e. in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati: da Euro 50,00 a Euro 300,00 in base alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze.

Non vengono applicate le modalità di calcolo di cui all'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per le penali suesposte poiché il valore ottenuto applicando i valori in millesimi dell'ammontare netto dell'importo del contratto, risulta non proporzionato al disvalore della condotta che si intende sanzionare.

L'ammontare di eventuali penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

## **ART. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Il servizio non può essere subappaltato anche parzialmente pena la risoluzione immediata del contratto.

## **ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Arpa si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con l'obbligo dell'Appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno, nei seguenti casi:

- subappalto
- accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali
- inosservanza degli obblighi di riservatezza e di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 12 IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

13.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, i documenti e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, conseguenti all'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento.

13.2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il Professionista/Appaltatore per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il Professionista/Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

13.3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo.

13.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto e il Professionista/Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che da essa dovessero derivare.

## **ART.13 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

## **ART. 14 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs.50/2016 e ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio.